

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'Industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafa e argentiero

ISCRIZIONE FAMILIARI A CARICO IN FORMA GRATUITA

DAL 3 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2025

nell'«Area Riservata Dipendente» sarà attiva la procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare a carico iscritto in forma gratuita. L'autocertificazione è obbligatoria per confermare la copertura sanitaria per l'anno 2025 ai familiari a carico già iscritti in forma gratuita al Fondo.

Ogni lavoratore con almeno un familiare a carico iscritto gratuitamente per l'anno 2025 dovrà, tramite l'apposita procedura guidata, fornire al Fondo i documenti utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita dei propri familiari a carico riportati all'art. 2 del Regolamento.

La mancata generazione dell'autocertificazione **entro il 3 marzo** determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l'anno 2025 dei familiari a carico già iscritti in forma gratuita.

CHI SONO I FAMILIARI A CARICO:

- **I figli** (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano «a carico» ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.lgs. 230/2021 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico);
- **il coniuge** del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- **i figli con disabilità** (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano «a carico» del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente;
- **i conviventi** di fatto a condizione che questi ultimi possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) non superiore ad euro 2.840,51.